

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1134)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, nella seduta del 9 maggio 1973 (V. Stampato n. 120)*

**d'iniziativa dei deputati GALLONI e GIOIA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 maggio 1973*

Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1954, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione

di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.

Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.

#### Art. 2.

Dal 1° ottobre 1973 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici.

Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari.

Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

#### Art. 3.

Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.

#### Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato un triennio di ser-

vizio, senza demerito, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alla annessa tabella.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16, lettera *b*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

Ai maestri d'arte, che assumono la qualifica di aiutante tecnico, e agli applicati di segreteria si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonchè il relativo trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti al convitto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonchè il trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI  
PER SORDOMUTI DI MILANO, ROMA E PALERMO

PARAMETRI	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo	Qualifica	Numero di posti
443 . . . . .	—	3.256.050	Direttore	3
430 . . . . .	—	3.160.500	} Vice-direttore	6
397 . . . . .	3	2.917.950		
307 . . . . .	—	2.256.450	} Insegnante	75
243 . . . . .	8	1.786.050		
208 . . . . .	6	1.528.800		
165 . . . . .	2	1.212.750		
307 . . . . .	—	2.256.450		
243 . . . . .	8	1.786.050	} Assistente	66
208 . . . . .	6	1.528.800		
165 . . . . .	2	1.212.750		
297 . . . . .	—	2.182.950		
255 . . . . .	5	1.874.250	} Segretario	3
218 . . . . .	4	1.602.300		
178 . . . . .	4	1.308.300		
160 . . . . .	2	1.176.000		
213 . . . . .	—	1.565.550		
183 . . . . .	5	1.345.050	} Aiutante tecnico	18
163 . . . . .	4	1.198.050		
143 . . . . .	4	1.051.050		
140 . . . . .	2	1.029.000		
213 . . . . .	—	1.565.550	} Applicato di segreteria	6
183 . . . . .	5	1.345.050		
163 . . . . .	4	1.198.050		
143 . . . . .	4	1.051.050		
140 . . . . .	2	1.029.000		
178 . . . . .	—	1.308.300	} Cuoco	6
165 . . . . .	6	1.212.750		
143 . . . . .	3	1.051.050		
165 . . . . .	—	1.212.750	} Bidello - Bidello custode	18
143 . . . . .	6	1.051.050		
133 . . . . .	4	977.550		
143 . . . . .	—	1.051.050	} Aiutante cuoco di cucina, di mensa	6
133 . . . . .	4	977.550		
133 . . . . .	—	977.550	} Accudiente al convitto e guardarobiera	45
115 . . . . .	4	845.250		